
Lugano

Berna

Zurigo

165

24.2.1981

-----notiziario svizzero-----

La votazione federale del 5 aprile

IL RINNOVO DEL PERMESSO DI LAVORO

(cps) L'ordinamento sulla dimora e il domicilio degli stranieri del 1931 si fonda sul fatto che lo statuto giuridico dello straniero e' strettamente connesso con la sua integrazione nel nostro ordine sociale ed economico. La durata della presenza e' percio' il criterio generale per determinare in quale misura lo straniero puo' beneficiare di uno statuto consolidato. Fino a dieci anni di dimora, cioe' fino all'ottenimento del domicilio, la situazione del lavoratore straniero rimane dominata dalle esigenze dell'economia e del mercato del lavoro. Il che significa praticamente che il permesso di dimora viene rinnovato soltanto se nessun cittadino svizzero e nessuno straniero domiciliato e' disposto e atto ad occupare il posto offerto alle condizioni salariali e di lavoro usuali nella localita' e nella professione.

Il progetto di una nuova legge sugli stranieri elaborato dal Consiglio federale prevede che avra' diritto al rinnovo del permesso di dimora lo straniero che risiede regolarmente e ininterrottamente in Svizzera da almeno cinque anni. Questo ordinamento si ispira da un lato a una decisione del Consiglio dell'OCSE, giusta la quale i cittadini dei paesi membri dopo cinque anni di residenza possono presumere di potervi lavorare durevolmente, e d'altra parte tien conto anche dell'analogo disciplinamento previsto dall'accordo del 1964 fra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera.

Ancora una volta il Consiglio degli Stati aderi', praticamente senza discutere, alla proposta governativa dei cinque anni. La commissione del Consiglio nazionale per contro innovo' profondamente, proponendo che dopo cinque anni di dimora il dimorante acquisisse non soltanto il diritto di rinnovo automatico del permesso, ma addirittura il diritto di domicilio (oggi ottenibile dopo una dimora di dieci anni). In altri termini, dopo cinque anni di dimora e l'ottenimento del domicilio, lo straniero non solo beneficerebbe del rinnovo automatico del permesso, ma non dovrebbe neppur piu' sollecitarne il rinnovo, essendo il diritto di domicilio illimitato nel tempo. Dopo un dibattito dai toni talvolta aspri e polemici, il Consiglio nazionale accetto', con 79 voti contro 71, le proposte della sua commissione. E questa e' la prima divergenza di grave momento, che rimane da comporre fra le due Camere.

-----notiziario svizzero-----

Segue: Il rinnovo ...

Che cosa chiede ora l'iniziativa ''Essere solidali'' ? Che gli stranieri abbiano diritto al rinnovo del permesso di dimora sin dall'inizio della loro presenza nel Paese. I permessi di dimora devono essere rinnovati, salvo che il giudice ordini l'espulsione per un'infrazione prevista dal diritto penale''. Ove fosse dato seguito a questa esigenza - scrive il Consiglio federale nel suo messaggio sull'iniziativa - praticamente a partire dal primo giorno della dimora in Svizzera gli stranieri otterrebbero un diritto di presenza illimitato, anche in periodi di crisi economica. Il principio della priorit  dell'impiego della manodopera indigena sul mercato del lavoro e il concetto di protezione accordata a questa manodopera perderebbero qualsiasi significato. Non e' difficile immaginare quali conseguenze potrebbe causare l'esercizio di un siffatto diritto in caso di disoccupazione aggravata, ne' si puo' dimenticare che la protezione prioritaria della manodopera indigena e' un principio valido pure in altri paesi, anche se la proporzione di stranieri vi e' meno alta che in Svizzera. Il servizio pubblico dell'impiego ha dunque l'obbligo di esaurire da prima l'offerta di mano d'opera indigena sul mercato dell'impiego, prima di consentire l'ammissione di nuovi lavoratori stranieri o il rinnovo del loro permesso.
